



COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE DI

VIDEOSORVEGLIANZA

CITTADINA

Approvato con Delibera C. C. n° 05 del 19 Aprile 2016.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadino, per le finalità di cui al successivo Art. 4, attivo sul territorio urbano e gestito dal Comune di Carosino - Settore Polizia Locale.

L'impianto è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Inoltre, garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo, e i programmi informatici utilizzati sono configurati in maniera tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Presso la centrale operativa del Comando Di Polizia Locale sono posizionati i relativi monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere installate.

Il presente regolamento è stato redatto in osservanza ai principi stabiliti dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010. Recepisce, inoltre, le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermativo delle prescrizioni contenute nell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 23 aprile 2009 n.38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattamento esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la comunicazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Carosino nelle sue articolazioni interne, cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di un'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**garante**", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- m) per "**misure minime**", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- n) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- o) per "**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- p) per "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- q) per "**parola chiave**", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- r) per "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- s) per "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Art. 3 – Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina

L'impianto di videosorveglianza cittadina potrà prevedere l'installazione di ulteriori telecamere nel territorio comunale di cui al presente regolamento. La localizzazione degli apparati che si installeranno e/o entreranno in funzione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere preventivamente comunicate agli enti competenti.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal Comune di Carosino in particolare dal D.Lgs. n.267/00 (TUEL), dal DPR n.616/77, dal D. Lgs. n.112/98, dalla Legge 65/86 sull'orientamento della Polizia Locale, nonché della L.R. n.37/11, dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di realizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a prevedere e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008 e ss.mm.ii.;
- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- al controllo di determinate aree;
- al monitoraggio del traffico;
- tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali relativi mediante le riprese video e che, in relazione a luoghi di installazione di videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto in transito nell'area interessata. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e/o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

PARTE II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

Il Comune di Carosino nella sua qualità di titolare dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. Nr. 196/03.

Art. 6 – Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto sindacale, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Art.2, lettera e).

E' consentito il ricorso della delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e della proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala operativo e di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in Servizio presso il Comando di Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Comandante della Polizia Locale.

Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientrati nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della P.L. .

Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati di servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti addetti all'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale e degli agenti accertatori ai regolamenti e ordinanze comunali nominati con decreto sindacale.

I preposti andranno nominati tra gli ufficiali ed agenti di servizio presso la centrale operativa e nei vari settori del Comando di Polizia Locale e tra il personale nominato agente accertatore che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di ufficiali e di agenti di Polizia Giudiziaria (P.G.), ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale (c.p.p.). Con l'atto di nomina ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, sono designati con l'atto di nomina i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione della password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti, così come indicato in precedenza.

Gli incaricati e i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

PARTE III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo in seguito stabilito;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente Art. 4, con la modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Le telecamere di cui in precedenza consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I flussi video delle unità di ripresa sono inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito pc/server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione presso la C.O. (Centrale Operativa) anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria (A.G.) o di Polizia Giudiziaria (P.G.).

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul pc/server, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Le telecamere per la rilevazione delle targhe, che sfruttano la tecnologia OCR, vengono utilizzate per l'esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana ed installate dopo le opportune valutazioni dell'organismo preposto, in ossequio alla direttiva del ministero del 2 marzo 2012.

Le immagini riprodotte dal sistema OCR non risultano visibili in tempo reale agli incaricati del trattamento dei dati al pari delle telecamere tradizionali, ma solamente nella fase di interrogazione che di regola avviene a seguito di richiesta degli Organi di polizia giudiziaria, contemperando in tal modo l'esigenza di riservatezza e tutela dei dati con le ragioni di sicurezza pubblica ed urbana.

Altre telecamere in grado di rilevare la targa di un veicolo con modalità diverse dal sistema OCR potranno essere impiegate dal Comune di Carosino solo ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legislazione vigente.

Articolo 11 - Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori, nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato, con durata massima della conservazione fissata in 24 ore ovvero, in caso di festività, in 72 ore, e ciò al fine di consentire, nei turni di rotazione del personale, la presenza di Incaricati abilitati al trattamento delle immagini. Per la tutela della sicurezza urbana, le immagini registrate saranno conservate per il tempo massimo consentito dalla legislazione in materia, fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione ai sensi dell'Art. 6 del D.L. nr. 11/2009 (<< Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori >>);

- b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e, comunque, sono consentiti solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta in relazione ad **un'attività investigativa dall'Autorità Giudiziaria** o di **Polizia Giudiziaria** in corso, o per adempiere all'**accertamento delle violazioni** punite con la **sanzione amministrativa ex art.13 della Legge 689/81** riconducibili alle finalità del trattamento;
 - c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione; l'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - I. riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - II. richiesta per l'esercizio di un diritto di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - III. richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - IV. richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - V. altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - f) le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
 - g) le immagini dovranno essere conservate presso il Comando di Polizia Locale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
 - h) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.
3. Oltre al Responsabile e agli Incaricati del trattamento e alle Autorità giudiziarie e di Polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.
4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Art. 12 - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal

presente regolamento. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.

3. Tale registro deve essere custodito presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Carosino, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la Privacy in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed ad un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il

controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di

effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta dal Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al seguente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla vigente normativa, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Carosino, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante, provvederà ad affiggere, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, la seguente segnaletica permanente: **“Polizia Locale - Comune di Carosino - Area video sorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Locale del Comune di Carosino”**.

Il supporto con l'informativa, in particolare, sarà installato all'ingresso delle aree sottoposte a videosorveglianza ed i cartelli saranno previsti per formato e collocazione in modo tale da essere chiaramente visibili. Nelle aree esterne si utilizzerà l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al provvedimento generale sulla videosorveglianza dell' 08/04/2010.

Il Comune di Carosino si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, ai sensi del successivo Art. 16, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 15 – Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili,

l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui

al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Inoltre, per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Il Responsabile del trattamento, quindi, sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nel caso di esito negativo alla relativa istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.16 – Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'Art.6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Carosino e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Carosino effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del citato Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art. 20 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Carosino a favore dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. nr. 196/03.

Si precisa, inoltre, che non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente punto, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/03 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art.5.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali di Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti futuri.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 23 - Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e ad avvenuta approvazione da parte del garante per la protezione dei dati personali.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.carosino.ta.it.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/03, alle decisioni del Garante Privacy e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 24 – Posizione ed uso delle telecamere

1. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Carosino sono individuati nell'allegato A) del presente Regolamento, che ne forma parte integrale e sostanziale. Tali Impianti:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - d) sono gestiti dal Responsabile del Trattamento designato a norma dell'Articolo 6 del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche dei luoghi di installazione delle telecamere, ovvero eventuali nuove collocazioni, potranno essere disposte con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24.
4. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. Il suddetto posizionamento non può essere variato, se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di dettaglio della ripresa.
5. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
6. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Comune di Carosino
Settore Polizia Locale
Responsabile del trattamento dei dati

OGGETTO: RICHIESTA D'ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI.

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
.....;
 2. data di possibile ripresa;
 3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti);
 4. abbigliamento al momento della possibile ripresa.....
.....;
 5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
.....;
 6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....;
 7. attività svolta durante la ripresa
.....;
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

Carosino, _____

In fede

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)